

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

164^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	FIEROTTI (Forza Italia)	Pag. 11, 14
SENATO		SCOPELLITI (Forza Italia)	13
Composizione	3	CUSIMANO (AN)	13
DISEGNI DI LEGGE		ROBUSTI (Lega Nord)	13, 14, 17
Seguito della discussione:		FERRARI Karl (Misto-SVP)	13, 14
(1551) <i>Conversione in legge del decreto-</i>		MARINI (Labur. Soc. Progr.)	14
<i>legge 27 marzo 1995, n. 87, recante isti-</i>		PRESTAMBURGO, sottosegretario di Stato per	
<i>tuzione dell'Ente per gli interventi nel</i>		<i>le risorse agricole, alimentari e forestali</i>	14, 16
<i>mercato agricolo - EIMA:</i>		D'ALI (Forza Italia)	16
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	RECCIA (AN)	18
ZACCAGNA (Forza Italia)	5	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO-	
Verifica del numero legale	5	CEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI	
SALUTO AL MINISTRO DEGLI ESTERI		DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITU-	
DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN		ZIONE	
PRESIDENTE	7	Seguito della discussione del Doc. IV-bis,	
DISEGNI DI LEGGE		n. 16	
Ripresa della discussione del disegno di		Reiezione di proposta di diniego	
legge n. 1551:		dell'autorizzazione a procedere.	
PRESIDENTE	7 e <i>passim</i>	Approvazione delle conclusioni della	
* BUCCI (Forza Italia), relatore	11, 15	Giunta delle elezioni e delle immunità	
		parlamentari:	
		SCALONE (AN), relatore	20

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO		ALLEGATO	
PRESIDENTE	Pag. 22	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 43
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE		COMMISSIONI PERMANENTI	
Ripresa della discussione del Doc. IV-bis, n. 16		Variazioni nella composizione	52
BELLONI (CCD)	24	DISEGNI DI LEGGE	
PORCARI (AN)	25	Trasmissione dalla Camera dei deputati ..	52
* BRIGANDI (Lega Nord)	28	Annunzio di presentazione	52
CONTESTABILE (Forza Italia)	29	Apposizione di nuove firme	52
SCOPELLITI (Forza Italia)	29	Assegnazione	53
PALUMBO (PPI)	31	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	53
NATALI (CCD)	32	Cancellazione dall'ordine del giorno	53
BRUTTI (Progr. Feder.)	34		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	36	CAMERA DEI DEPUTATI	
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE		Trasmissione di documenti	54
Discussione del Doc. IV-ter, n. 2		GOVERNO	
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		Trasmissione di documenti	54
* SILIQUINI (CCD), relatore	37	CORTE COSTITUZIONALE	
* PREVITI (Forza Italia)	40	Trasmissione di sentenze	54
INTERROGAZIONI		PETIZIONI	
Per la risposta scritta:		Annunzio	55
PRESIDENTE	42		
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	41		
* SENESE (Progr. Feder.)	41		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

GANDINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bedin, Binaghi, Bruno Ganeri, Bobbio, Campo, Carella, Degaudenz, Doppio, Leone, Manconi, Palumbo, Passigli, Secchi, Tamponi, Thaler Ausserhofer, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti e Coviello, a Lisbona, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Fisichella, a Torino, per attività della Commissione affari costituzionali; Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Senato, composizione

PRESIDENTE. In data 17 maggio 1995 l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il tribunale di Cosenza, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi il 14 maggio 1995 nel collegio 3 della regione Calabria, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante a causa della morte del senatore Carmine Garofalo, ha proclamato eletto senatore il candidato Massimo Veltri.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1551) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1551.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1994, n. 314, 25 luglio 1994, n. 464, 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, e 26 gennaio 1995, n. 23.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati dai presentatori e su cui il relatore e il Governo hanno espresso il parere:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo statuto dell'Ente, predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 8, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta avanzata, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica».

1.100

BORRONI, FERRARI Francesco, DI MAIO,
SCRIVANI, ROBUSTI, CORVINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi» con le altre: «ed è responsabile dell'adeguamento dell'Ente ai medesimi».

1.101

FIEROTTI, D'ALI, SCOPELLITI, D'IPPOLITO
VITALE

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «medesimi» inserire le seguenti: «e predisporre un programma annuale di interventi che sarà sottoposto al CIPE».

1.1

LA COMMISSIONE

Ricordo che nel corso della seduta di ieri l'Assemblea ha respinto l'emendamento 1.102, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

ZACCAGNA. Chiediamo la verifica del numero legale.

BARBIERI. E facciamo la verifica del numero legale: vuol dire che questa è la vostra idea di far lavorare il Senato!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, molti colleghi sono in Commissione.

PRESIDENTE. Le Commissioni sono state sconvocate.

BARBIERI. Signor Presidente, anche io le faccio presente che molti senatori sono in Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza ha avuto assicurazione che tutte le Commissioni sono state sconvocate.

BEVILACQUA. Adesso verifichiamo se c'è in Aula il numero legale; poi verificheremo se le Commissioni stanno lavorando.

CARCARINO. Signor Presidente, noi eravamo in Commissione con il Ministro.

BARBIERI. Signor Presidente, quindici senatori sono in Commissione ambiente e stanno arrivando ora.

(Proseguono le operazioni di verifica del numero legale).

BUCCIERO. Signor Presidente, bisogna stare entro i limiti consentiti.

PRESIDENTE. Questi, senatore, sono limiti consentiti; appartengono alla nostra tradizione.

CUSIMANO. Ma è passata mezz'ora!

PRESIDENTE. No, considerato che la seduta è iniziata alle 10,05. Invito i colleghi ad affrettarsi a far constatare la propria presenza; prego altresì coloro che non sono in possesso della tessera di ritirarla con sollecitudine.

CUSIMANO. Lei è il Presidente di tutta l'Assemblea, non può fare questo. *(Proteste dal Gruppo Lega Nord).*

PRESIDENTE. Certo, il Presidente è Presidente di tutta l'Assemblea. La prego di stare calmo, di sedersi e di essere rispettoso del Presidente. Questo tono non è consentito. *(Proteste del senatore Cusimano).*

La invito ancora una volta a sedersi e a mantenere la calma. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

BEVILACQUA. Aspettiamo ancora; c'è qualcuno fuori che deve votare! Magari sono a casa. *(Proteste della senatrice Moltisanti).*

BEVILACQUA. Signor Presidente, stiamo forse aspettando ancora dei colleghi che sono fuori dell'Aula?

CUSIMANO. Non siamo in democrazia.

PRESIDENTE. Si accomodi, senatore Cusimano, siamo nel corso di una verifica del numero legale. Non interrompa più di quanto non abbia fatto. *(Commenti dai senatori del Gruppo Alleanza Nazionale).*

Il Senato non è in numero legale.

Saluto al Ministro degli esteri della Repubblica del Sudan

PRESIDENTE. Prima di sospendere per un'ora la seduta, che riprenderà alle ore 11,15, vorrei rivolgere un saluto al Ministro degli affari esteri del Sudan, Ghazi Salah Eddin Atabani, che onora con la sua presenza la nostra Aula. Lo ringrazio per l'attenzione e lo saluto anche a nome vostro. *(Generali applausi).* Sospendo la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 11,15).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1551

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Borroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. L'Ente predispone un programma di interventi che sarà sottoposto al CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le

modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

3. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extra-comunitari per scopi promozionali.

4. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonchè a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

2.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «con le regioni» sopprimere le seguenti: «, le province.».

2.106

FIEROTTI, D'ALI, SCOPELLITI, D'IPPOLITO
VITALE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «stipulando» sino alla fine del comma con le altre: «Allo scopo di facilitare tale attività e accelerare i pagamenti, attesa l'importanza di tali aiuti per il reddito dei produttori, la responsabilità finanziaria dello Stato membro e la necessità di applicazione uniforme delle procedure e dei controlli imposti dall'Unione europea sono decentrate alle regioni e provincie autonome ogni attività istruttoria delle domande non immediatamente liquidabili dall'EIMA, nonchè i relativi controlli che si rendessero necessari e la gestione del contenzioso. I controlli per campione previsti dai regolamenti comunitari restano nella responsabilità ed esecuzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo»

2.103

FIEROTTI, D'ALI, SCOPELLITI, D'IPPOLITO
VITALE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «stipulando» sino alla fine della lettera con le seguenti: «Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle regioni e alle provincie autonome riservandosi comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi di inadempienza. Per quanto attiene alla attività istruttoria l'Ente si avvale anche delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di prodotto, nonchè delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'industria agroalimentare.».

2.104

FIEROTTI, D'ALI, SCOPELLITI, D'IPPOLITO
VITALE

All'emendamento 2.2, primo periodo, sostituire le parole: «definisce le modalità di decentramento» con le altre: «può definire le modalità di decentramento.».

2.2/2

NATALI

All'emendamento 2.2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Ente si può avvalere, per quanto attiene l'attività istruttoria, con convenzione, che non comporti oneri per l'Ente medesimo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute o delle loro unioni nazionali».

2.2/3

MARCIANI, ROBUSTI, CARINI

All'emendamento 2.2, secondo periodo, dopo le parole: «associazioni dei produttori agricole riconosciute», aggiungere le seguenti: «. Tuttavia, attesa la responsabilità finanziaria dello Stato membro e la necessità di applicazione uniforme delle procedure e dei controlli imposti dalla Unione europea, l'EIMA provvede direttamente alla liquidazione delle domande di aiuti risultate regolari, nonché ai relativi controlli da eseguire, in osservanza delle normative comunitarie, in maniera uniforme e coerente su tutto il territorio nazionale».

2.2/1

D'ALI, FIEROTTI, SCOPELLITI, D'IPPOLITO
VITALE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «stipulando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle regioni ed alle province autonome ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per l'attività istruttoria l'Ente si avvale anche delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;».

2.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le province di Trento e Bolzano si provvede in base all'articolo 10, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279».

2.102

FERRARI Karl, DUJANY, DEGAUDENZ, BECCARIA, PERIN

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Trento e Bolzano» inserire le seguenti: «nonchè le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'industria agroalimentare».

2.100

MARINI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'Ente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale preferibilmente di organismi non sindacali costituiti da produttori agricoli o associazioni. L'Ente in tal senso provvede a ridefinire l'albo degli assuntori. L'Ente, inoltre, può avvalersi mediante la stipula di convenzioni, protocolli di intesa o altri strumenti giuridici adeguati allo scopo, di organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali od esteri, e può partecipare a società nelle quali può assumere quote maggioritarie di capitale».

2.105

FIEROTTI, D'ALI, SCOPELLITI, D'IPPOLITO
VITALE

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.3

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, dei piani di interesse nazionale tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti».

2.108

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a), e 2 si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli, singoli o associati, che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori secondo i criteri di cui al presente comma».

2.101

BORRONI, BARBIERI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI, ROBUSTI, DI MAIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BUCCI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

FIEROTTI. Signor Presidente, se mi è consentito, illustrerò gli emendamenti 2.106, 2.103, 2.104 e 2.105, lasciando ad altri colleghi l'illustrazione degli ulteriori emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.106, credo che non occorra spendere molte parole. Si tratta di trovare il modo di snellire al massimo le attività di competenza dell'EIMA. Nel testo del disegno di legge

le consultazioni sono estese anche alle province e a noi sembra che ciò sia veramente troppo pletorico e, tra l'altro, potrebbe anche tarpare le ali al nuovo organismo che dovrebbe sorgere con l'approvazione del provvedimento al nostro esame; naturalmente, resterebbe la competenza delle province autonome di Trento e Bolzano. È una questione di mera efficienza: aggiungere a tutte le altre entità che devono essere consultate anche le province (che sono più di cento) comporterebbe un intasamento dell'attività dell'EIMA. Questo è il senso dell'emendamento. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.103 e 2.104, noi intendiamo dare una risposta positiva alle esigenze dell'agricoltura. In definitiva, noi riteniamo che si possa procedere ad un decentramento di alcune attività, senza tuttavia togliere alla competenza centrale dell'EIMA alcune funzioni che sono proprie di tale ente. Bisogna infatti considerare che di fronte all'Unione europea risponde lo Stato e quindi vi deve essere un organismo unico che sia di riferimento per lo Stato. Ad esempio, noi riteniamo che i controlli che si rendessero necessari per la gestione del contenzioso - quelli che hanno un impatto più immediato con gli utilizzatori di questo ente, ossia gli agricoltori - si debbano e si possano decentrare alle regioni.

Pertanto, a nostro avviso, questi emendamenti procedono sulla via di una maggiore efficienza e danno anche una risposta in positivo al mondo dell'agricoltura, che chiede insistentemente di avere certezze nelle sue aspettative di ottenere subito gli aiuti e di poter dirimere con immediatezza problemi di contenzioso. Riteniamo quindi che sia opportuno decentrare questa attività nelle regioni.

L'emendamento 2.104 si muove nella stessa direzione ed è alternativo all'emendamento 2.103; ritengo pertanto che si possa dare per illustrato.

Una parola in più desidero dirla sull'emendamento 2.105 sul quale a suo tempo si era avuta una unanime attenzione da parte dei componenti la Commissione agricoltura. Attraverso questo emendamento auspichiamo di razionalizzare il problema relativo all'albo degli assuntori; esso non si discosta dall'emendamento presentato da altri colleghi della maggioranza. Desidero sottolineare però quanto contenuto nell'ultima parte dell'emendamento, che altro non è che un aggiustamento di carattere tecnico. Nel testo del Governo si dice espressamente che l'Ente può partecipare a enti o istituti per una collaborazione nello svolgimento delle proprie attività. Ma un ente non può partecipare all'amministrazione di altri enti, può solo partecipare ad una società per azioni. Pertanto, l'aggiustamento da noi proposto è di carattere tecnico; proponiamo infatti la seguente dizione: «L'Ente, inoltre, può avvalersi mediante la stipula di convenzioni, protocolli di intesa o altri strumenti giuridici» - perchè la collaborazione fra un ente e l'altro può avvenire solo in questo modo, con convenzioni, protocolli d'intesa o con altri strumenti che è possibile rinvenire nel nostro ordinamento giuridico - «adeguati allo scopo, di organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali od esteri,...».

A mio avviso, la dizione utilizzata nel testo del Governo è errata dal punto di vista tecnico perchè un ente, come dicevo, non può partecipare ad altri enti ma solo ad una società per azioni. Occorre stabilire in modo chiaro come sia possibile instaurare una collaborazione fra enti e

enti, quindi fra l'EIMA e altri istituti che abbiano le stesse finalità, siano essi nazionali o esteri. Inoltre - e in questo caso si ripete la medesima dizione utilizzata nel testo del Governo - si lascia la possibilità all'EIMA di «partecipare a società nelle quali può assumere quote maggioritarie di capitale». Questo è detto in maniera corretta e pertanto intendiamo mantenerlo.

Raccomando questo emendamento di carattere tecnico all'attenzione dei colleghi, indipendentemente dalla loro appartenenza ai vari Gruppi politici; credo che possa essere accolto, così come era stato da più parti chiaramente detto nel corso dei lavori della Commissione. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di attenuare, se possibile, il tono delle conversazioni private.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 2.2/1 cerca di riportare il decreto-legge allo scopo che si prefigge per la regolamentazione dell'ente. Esso punta soprattutto sull'opportunità di lasciare alla responsabilità e all'esecuzione dell'EIMA la liquidazione delle domande di aiuti risultate regolari e di conseguenza i relativi controlli. Si tratta di elementi che scaturiscono dall'esigenza di garantire a tutti i produttori di ogni parte d'Italia il pagamento più sollecito possibile.

La rapidità nell'erogazione e l'uniformità nell'esecuzione dei controlli a campione, imposti anche dall'Unione europea, risulterebbero impossibili nel caso di delega alle regioni. Si allungerebbero i tempi e probabilmente si eliminerebbe l'efficacia dell'operazione, che richiederebbe diversi passaggi e quindi tempi più lunghi, senza garantire d'altronde un'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, lasciando alle regioni stesse una discrezionalità che porterebbe una differenziazione da regione a regione nel trattamento dei produttori agricoli, a macchia di leopardo.

CUSIMANO. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 2.2/2, cui aggiungo la mia firma.

ROBUSTI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.2/3.

FERRARI Karl. Signor Presidente, con l'emendamento 2.102 intendiamo salvaguardare le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

La materia è già stata disciplinata con una norma di attuazione di una legge costituzionale, lo Statuto, che pertanto ritengo debba essere rispettata.

Qualora, signor Presidente, venisse approvato l'emendamento 2.2, il mio emendamento verrebbe in parte modificato, perchè con l'emendamento della Commissione si altera il testo del decreto-legge. In tal caso chiederei la cancellazione dall'emendamento 2.2 delle parole: «ed alle province autonome» ed eliminerei dal mio emendamento la prima parte, restando invariata la restante (mi riferisco alla proposta di aggiungere, alla fine del comma 2, la precisazione esposta nell'emendamento 2.102).

Prego la Presidenza di voler tener conto di questa mia precisazione, nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 2.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, richiamo la sua attenzione sulla circostanza che o lei trasforma il suo emendamento in subemendamento all'emendamento 2.2, chiedendo espressamente la soppressione delle parole: «ed alle province autonome» contenute in quest'ultimo emendamento, oppure il suo emendamento sarà autonomamente valutato. Tenga però conto che, se verrà approvato l'emendamento 2.2, il suo di conseguenza sarà dichiarato precluso.

Dovrebbe pertanto trasformare il suo emendamento in subemendamento all'emendamento 2.2.

FERRARI Karl. Posso anche accogliere il suo suggerimento, signor Presidente, se però l'emendamento 2.2 non dovesse essere approvato, verrebbe meno anche la mia proposta emendativa che invece in questo momento è autonoma.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Ferrari, ma tenga conto che l'approvazione dell'emendamento della Commissione precluderebbe la votazione dell'emendamento da lei presentato, a meno che lei non lo trasformi appunto in subemendamento.

FERRARI Karl. Signor Presidente, accogliendo il suo invito, trasformo l'emendamento 2.102 in un subemendamento all'emendamento 2.2, con le precisazioni che ho poc'anzi esposto.

PRESIDENTE. Procediamo con l'illustrazione dei restanti emendamenti.

MARINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 si illustra da sè.

FIEROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, desidero soltanto chiarire che l'emendamento 2.105, che ho presentato insieme ad altri colleghi, intende sostituire il comma 4 e non il comma 3, come è riportato sullo stampato. Si tratta di un errore materiale al quale è necessario porre rimedio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PRESTAMBURGO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, l'emendamento 2.108 si illustra da sè.

ROBUSTI. L'emendamento 2.101 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* **BUCCI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.106. Per quanto concerne gli emendamenti 2.103 e 2.104, trattanti la stessa materia pur cogliendone aspetti diversi, esprimo parere contrario sul primo e favorevole sul secondo.

Sull'emendamento 2.2/2 esprimo parere contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2/1.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Bucci, che il senatore Ferrari Karl ha presentato il seguente subemendamento 2.2/100: «All'emendamento 2.2, sopprimere le parole: "ed alle province autonome" e aggiungere, in fine, le parole: "per le province di Trento e Bolzano si provvede in base all'articolo 10, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279"».

2.2/100

FERRARI Karl

BUCCI, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare che durante la discussione in Commissione, relativamente all'emendamento 2.2 poi approvato, era emersa qualche perplessità in ordine all'ultimo periodo dell'emendamento, laddove recita: «Per l'attività istruttoria l'Ente si avvale anche delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciuti;». Tale capoverso è contrario alla normativa comunitaria perchè rappresenta una commistione tra le due figure del controllato e del controllore. Pertanto esprimo parere contrario su questo capoverso.

Esprimo invece parere favorevole al primo periodo dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pertanto, a suo avviso su questo emendamento vi dovrebbe essere una votazione per parti separate.

BUCCI, relatore. Esprimo parere favorevole al subemendamento 2.2/100 presentato dal senatore Ferrari Karl.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 2.100 e favorevole all'emendamento 2.105.

PRESIDENTE. Prima che lei esprima il suo parere sull'emendamento 2.108, avverto che è stato testè presentato il seguente subemendamento: «All'emendamento 2.108, sopprimere le parole: "nella fase dell'istruzione"; dopo le parole: "interesse nazionale" inserire le seguenti: "definiti come tali dal Comitato"».

2.108/1

ROBUSTI, BORRONI, FERRARI FRANCESCO,
WILDE, CARINI, MARCHINI, CARNOVALI,
PAINI

BUCCI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.108 e contrario al subemendamento 2.108/1.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 2.101, il mio parere è favorevole all'ultimo periodo - «L'Ente provvederà a ridefinire l'albo

degli assuntori secondo i criteri del seguente comma» - mentre è contrario agli altri due periodi dell'emendamento stesso.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.106, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 2.103, 2.104, sui subemendamenti 2.2/2 e 2.2/1 e 2.2/100 e sull'emendamento 2.2 della Commissione.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 2.100, 2.105 e 2.3.

Il parere è favorevole al subemendamento 2.108/1, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 2.101.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ho omesso di ricordarle che per quanto riguarda l'emendamento 2.101 il relatore si era espresso in maniera contraria in relazione alla prima parte; quindi è stata prospettata una votazione per parti separate, essendo stato espresso, invece, parere favorevole all'ultimo periodo a partire dalle parole: «L'Ente provvederà», fino alla fine.

PRESTAMBURGO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Sono contrario all'intero emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, in seno a questa dichiarazione di voto vorrei chiarire i contorni della vicenda che ci sta interessando.

Voteremo a favore di questo emendamento perchè l'impianto che si vuole dare al nuovo EIMA è ben diverso da quello che è stato proposto in Commissione, quindi contrario a quello proposto dal Governo e che noi riteniamo corretto.

È bene che si sappia che nel caso in cui dovesse passare l'impostazione suggerita dalla Commissione, l'EIMA sarà smembrato in venti enti regionali. Ieri il senatore Robusti diceva che io sostenevo l'efficienza dell'ex AIMA, il che non è affatto vero: io sostengo che bisogna andare verso un ulteriore miglioramento delle attività dell'EIMA, ma certamente questo non potrà avvenire frazionando l'EIMA, stesso in venti

enti territoriali. Egli portava l'esempio della Francia dove ci sono nove centrali di pagamento, ma in quel paese sono divise per settore. Se un domani dovessimo percorrere questa strada, ci troveremmo con venti EIMA regionali divisi in più settori, quindi un carrozzone incredibile.

La nostra impostazione, invece, è che l'EIMA mantenga la sua attività di ente pagatore per tutte le pratiche regolari, e quindi immediatamente canalizzabili verso il pagamento attraverso la sua struttura centrale, e deleghi alle regioni le attività di istruttoria di quelle pratiche che non risultano invece in regola. È ben comprensibile che un'attività decentrata possa esaminare a fondo le pratiche che sono in contraddizione con la normativa, ma se noi creiamo venti centri di istruzione di pratiche nelle regioni andiamo incontro a pericoli gravissimi per le categorie degli agricoltori.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(Segue D'ALÌ). Infatti l'80 per cento degli agricoltori italiani non riceverà i contributi previsti dalla Unione europea nei termini prescritti.

È bene che i colleghi, soprattutto quelli che vengono da alcune regioni nelle quali si sa che non è possibile mettere rapidamente in piedi una organizzazione locale, sappiano che in questo momento si sta decidendo se far percepire in tempo i contributi all'80 o al 90 per cento degli agricoltori italiani o se sottoporli al calvario della nuova istituzione di venti enti separati territorialmente e non per competenze settoriali.

Invito tutti a riflettere su questo aspetto dell'emendamento 2.103, laddove è ben chiaro che noi proponiamo che le regioni e le province autonome devono entrare nel merito del contenzioso, cosa assolutamente ragionevole.

Trovo invece assolutamente folle e irragionevole che si vada a smantellare un ente che, bene o male, funziona e può ancora migliorare a livello centrale e che ha un collegamento diretto con l'Unione europea; trovo folle che lo si voglia smembrare in venti enti territorialmente distinti.

A parole, tutte le parti politiche dicono di voler affrontare l'organizzazione dello Stato con senso di responsabilità e anche dell'economia, ma quando si tratta di appoggiare fenomeni disgregatori, l'economia la si lascia alle spalle per non dire sotto i piedi. *(Applausi della senatrice Scopelliti).*

ROBUSTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBUSTI. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo affrontando è stato caratterizzato, sia nel passaggio in Commissione sia qui in Aula, da una libera interpretazione dei regolamenti comunitari e soprattutto delle lettere arrivate dalla Comunità, chiaramente tendente a sostenere l'una o l'altra tesi.

Mi pare che la soluzione, rispetto a due differenti vie d'uscita al problema risieda nella delega alle strutture che devono prendere le decisioni e nel chiarire come tali decisioni vanno prese. La legge n. 491 del 1993 che ha modificato, per il momento solo da un punto di vista teorico, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali individua nel Comitato, costituito dall'insieme delle regioni, la struttura cui compete il compito di definire la questione. L'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione, che si muove nella stessa linea dell'emendamento in votazione, mira a raggiungere lo stesso obiettivo, quello di snellire e decentrare. Con quell'emendamento però si delega il modo di attuare un tale decentramento al rapporto tra il Ministero e le regioni. Ci sembra il nostro un elemento di scelta chiarissimo che sposta sul territorio la definizione dei problemi. Laddove dunque ci saranno regioni che non riteranno di essere in grado di far fronte a questi compiti, esse si faranno surrogare dallo Stato. Ciò non può impedire però alle regioni che sono in grado di adempiere ai propri compiti di farlo. In considerazione di ciò esprimeremo voto favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale si pronuncia favorevolmente rispetto all'emendamento in votazione per un motivo molto semplice.

Ritengo che lo scopo di noi tutti sia quello di portare, al più presto possibile, un aiuto al reddito dei produttori agricoli e di far sì che l'aiuto resti tale, senza che diventi motivo di lungaggini burocratiche, di ritardi e inadempienze, evitando soprattutto che non raggiunga l'effetto sperato.

Noi vogliamo che tale aiuto, di cui finalmente per la prima volta si parla, raggiunga quel produttore che attualmente è enormemente in crisi, anche se in sé il termine «produttore» è molto vago poichè non si riferisce esclusivamente all'agricoltore. Certo, dobbiamo rimanere in una fase indistinta, dobbiamo parlare di produzioni, possiamo parlare dell'attività dei grossi gruppi finanziari, senza però tralasciare quella realtà parcellizzata sul territorio, quelle microrealtà costituite dagli agricoltori che gestiscono aziende di uno, due o tre ettari e che hanno bisogno di tanta assistenza e soprattutto di quel minimo di risorse che possa loro consentire di portare avanti una famiglia, sia pure con un reddito molte volte inferiore alle medie nazionali. È un modo come un altro di stringere la cinghia e avere la disponibilità di un reddito minimo, irrisorio, nell'ordine delle 700.000-800.000 lire, di un reddito che il più delle volte non supera il milione di lire per quelle piccole imprese agricole diffuse su tutto il territorio nazionale.

Nella giornata di ieri, durante la discussione generale, si è detto che l'agricoltura non è una realtà da affrontare a livello nazionale bensì regionale. Essa è soprattutto una realtà individuale. Esistono tante microrealtà che avrebbero bisogno, oltre dell'aiuto al reddito, di incentivi e di tanti altri tipi di intervento. Si sta per porre in essere un ente che nasce

sulle macerie del carrozzone dell'AIMA, perchè tale è stato, e chi è senza peccato scagli la prima pietra. Potrà successivamente essere istituita anche una Commissione di inchiesta, ma è meglio che vi sia una maggiore chiarezza. Oggi è comunque necessario creare uno strumento nuovo, cercando di raggiungere l'obiettivo della immediatezza dell'aiuto al reddito.

Ritengo infatti che l'agricoltore (perchè è ad esso che mi riferisco) debba percepire immediatamente il contributo: l'aiuto al reddito. Dovrebbe esistere un soggetto garante dell'agricoltore, dalla Sicilia a Bolzano, effettivamente in grado di assicurargli in modo uniforme quanto gli spetta.

Non solo in termini di principio e di amore, ma soprattutto in termini complessivi, si fa riferimento ai produttori che da soli assorbono l'80 per cento dei finanziamenti EIMA. Pertanto vi è il bisogno di una ulteriore garanzia identificabile in un cervello operativo a livello centrale, ma ciò non per avere una forma di Stato forte. Vi è il bisogno di uno Stato che garantisca i diritti e che sia in grado di soddisfare le esigenze del popolo. Questo Stato, questo cervello, dovrebbe avere un braccio operativo lungo che non si fermi alle sole regioni e province ma che arrivi con immediatezza e prontezza agli agricoltori.

Per tali ragioni il Gruppo Alleanza Nazionale dichiara voto favorevole all'emendamento 2.103, con il quale non si afferma un principio astratto. Non abbiamo più bisogno di concezioni filosofiche, di scuole di pensiero e dei grandi Soloni: la politica è fatta di cose reali e concrete. Siamo chiamati ad intervenire: quando il popolo ha fame non si aspetta analisi sociologiche per conoscere il perchè della sua fame e del suo stato di disagio. Il popolo vuole un pronto intervento affinché sia soddisfatto almeno il suo primo stato di bisogno che si identifica nell'aiuto. È opportuno definire questo punto ed essere tutti convinti che ciò che conta non è l'impianto ma lo spirito della legge, ossia l'aiuto diretto al produttore e all'agricoltore.

Sono questi i motivi per i quali vanno soddisfatti i primi bisogni al fine di non trovarsi a dover far fronte a quanto oggi accade. Quanti agricoltori, ancora oggi, a distanza di un anno, non sono stati in grado di ricevere gli aiuti comunitari a causa delle pastoie esistenti all'interno della vecchia AIMA! Se oggi un agricoltore intendesse rivolgersi a qualcuno, non saprebbe a chi farlo perchè si è creata troppa confusione e si è determinato un eccessivo allargamento delle responsabilità senza fare chiarezza. La chiarezza invece è che le pratiche prive di contenzioso andrebbero liquidate immediatamente. Inoltre il contenzioso venutosi a creare dovrebbe essere giustamente risolto, stabilendo le direttive nazionali che potrebbero essere tranquillamente valutate e attuate anche in sede regionale e provinciale.

Alla luce di ciò il Gruppo Alleanza Nazionale dichiara il voto favorevole all'emendamento 2.103. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Fierotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, così com'era previsto, essendo giunti alle ore 12, sospendiamo la discussione del disegno di legge n. 1551 per procedere al successivo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 16) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro tempore, nonché del dottor Giuseppe Baldocci

Relezione di proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento IV-bis, n. 16, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Giuseppe Baldocci, per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato)».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalone.

SCALONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi richiamo alla relazione scritta sulla concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'ex ministro De Michelis e del suo capo di gabinetto, dottor Baldocci, proposta a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, relazione depositata e fatta pervenire a tutti i senatori. Mi permetto solamente di fare alcune brevissime annotazioni per permettere una migliore intelligenza della vicenda.

Il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma assume che l'ex ministro Gianni De Michelis, nel corso del suo operato come Ministro degli affari esteri, abbia scialacquato i fondi per le spese riservate, destinate esclusivamente a fini istituzionali.

Più precisamente, dalle indagini eseguite, dai documenti acquisiti, dagli interrogatori degli stessi De Michelis e del suo capo di gabinetto Baldocci si assume che parte dei fondi di cui al capitolo di spesa 1117 del bilancio dello Stato (inizialmente di 1.400.000.000 e successivamente, su iniziativa dello stesso De Michelis, aumentato a 1.500.000.000 di lire) era destinata a spese riservate per il raggiungimento di fini costituzionalmente rilevanti o per il perseguimento di interessi pubblici permanenti e quindi non poteva essere resa di ragion pubblica perchè diversamente ciò avrebbe pregiudicato il fine costituzionale da raggiungere. Ebbene, si addebita all'ex ministro De Michelis di aver destinato tali fondi a pranzi conviviali, omaggi floreali, viaggi non di istituto, pagamenti ad alcuni funzionari del Ministero a titolo di «superlavoro» (neanche di lavoro straordinario) e di aver financo prelevato per il suo conto personale lire 8.000.000 mensili,

che egli faceva gestire alla sua segretaria, dottoressa Caruso, come risulta agli atti.

Invero, dalle risultanze e dagli interrogatori dello stesso De Michelis e del dottor Baldocci non viene posta minimamente in dubbio la sussistenza dei fatti ascritti loro. Anzi, loro dicono di aver avuto la discrezionalità e la libertà assolute di spendere tali somme così come credevano opportuno e pertanto di non essere perseguibili ai sensi dell'articolo 96, novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto si trattava di somme destinate a fini istituzionali.

Ritengo che la difesa di De Michelis non abbia alcun pregio quando dice che si trattava di una prassi. Lo sappiamo tutti, era una prassi ma non era certamente legale. Era una prassi consolidata nei decenni passati quella di destinare a piacimento i fondi di cui al capitolo 1117.

La questione, come è indicato nella relazione della maggioranza, si incentra sull'utilizzazione del capitolo 1117 del bilancio dello Stato; in virtù del decreto n. 718 del 1979 del Presidente della Repubblica si consente, in via eccezionale, la non assoggettabilità ai normali controlli contabili delle spese riservate del Ministero degli affari esteri, la cui gestione, però, è posta sotto la diretta responsabilità del Ministro e quindi in ogni caso sempre inderogabilmente per fini istituzionali e non *ad libitum* o per scopi personali.

La Giunta, a maggioranza, ha ritenuto che, se è vero come è vero che vengono posti a disposizione del Ministro degli affari esteri fondi per spese riservate senza l'indicazione specifica degli scopi cui sono destinati, è pur vero - ecco il giudizio cui è pervenuta la maggioranza della Giunta - che tali fondi sono stanziati e iscritti nel bilancio per il raggiungimento di fini istituzionalmente imprevedibili ed eccezionali, fondi per i quali non può procedersi ad una erogazione palese che verrebbe a pregiudicarne - come ho detto poc'anzi - il fine.

La prova provata che si trattava di spese a profitto proprio è data dal costante prelevamento mensile di 8 milioni di lire. Non erano spese imprevedibili, ma avevano un fine preciso: erano 8 milioni che l'ex ministro De Michelis si era autoassegnato per fini prettamente personali.

La semantica della formulazione della normativa sulla gestione dei fondi stanziati per spese riservate nell'ambito della pubblica amministrazione non può e non deve indurre nell'errore che tali fondi siano un vero e proprio patrimonio del Ministro, un *budget* di cui il Ministro può disporre come vuole. Nè possono essere confusi o gabellati come spese di rappresentanza. L'ex Ministro non ha negato nè davanti al Collegio per i reati ministeriali nè davanti alla Giunta; ha solamente ribadito di aver agito come in precedenza e di aver affidato al dottor Baldocci la verifica delle spese.

L'erogazione di compensi a collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, la corresponsione di somme di denaro a funzionari per lavoro straordinario o per preteso superlavoro, il prelevamento di 8 milioni mensili, il pagamento delle spese delle riunioni conviviali o dei *nights* che il Ministro era abituato a frequentare, non sono certamente spese che possono essere ritenute per fini istituzionali.

Il Senato può negare l'autorizzazione a procedere solo se ed in quanto ricorrano le esimenti di cui alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che emenda l'articolo 96 della Costituzione, cioè quando l'in-

quisito abbia agito per finalità di interesse pubblico o nell'interesse dello Stato e non per profitto personale.

Se l'ex ministro De Michelis in sede di audizione davanti alla Giunta ci avesse detto: «Ho speso, ho organizzato convivi e vari pranzi, ho offerto omaggi floreali per motivi prettamente ed esclusivamente istituzionali», la Giunta forse non avrebbe ritenuto di procedere in suo danno.

Quello che ha indotto la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere è la disinvoltura nella destinazione dei fondi e la iattanza con la quale il Ministro ha tenuto a ribadire che quello che aveva fatto era nel suo pieno potere discrezionale riconosciuto dalla legge. Ecco perchè, ripeto, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione a procedere contro il dottor De Michelis, come da richiesta pervenutaci dal Collegio per i reati ministeriali. Se ha distratto a suo profitto pubblico denaro, è doveroso e corretto perseguire il dottor De Michelis penalmente, e a ciò deve essere preposto il magistrato ordinario.

Chi si erge a difensore delle prerogative del Parlamento, paventando asseriti condizionamenti dell'autorità giudiziaria, si pone consapevolmente, a mio avviso, contro la legge che è e deve essere per tutti; vuole ad ogni costo sottrarre l'ex ministro De Michelis alle sue responsabilità penali, delle quali egli può rispondere solamente davanti al giudice ordinario, per aver distratto - se ha distratto - a suo favore personale e dei suoi amici il pubblico denaro destinato a fini istituzionali.

Devo, ahimè!, rilevare che ancora non è morta la prima Repubblica, che ci sono ancora sussulti di sopravvivenza quando si vuole giustificare l'operato di un Ministro che ha sperperato il pubblico denaro.

La Giunta ha riaffermato poi il principio in base al quale la decisione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro si estende necessariamente anche ai concorrenti nel reato ministeriale. Nel caso, la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere va estesa anche nei confronti dell'ambasciatore Giuseppe Baldocchi. Egli è stato capo di gabinetto durante l'intera permanenza del ministro De Michelis: aveva la gestione legale e l'obbligo della verifica, ma ha affermato che non poteva assolutamente mancare di riguardo al Ministro e quindi non ha proceduto alle verifiche e ai controlli cui era tenuto.

Sono questi i motivi per cui la Giunta, a maggioranza, propone la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro De Michelis e del suo capo di gabinetto, dottor Giuseppe Baldocchi.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 16

PRESIDENTE. Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre che il Senato conceda l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis e del dottor Giuseppe Baldozzi.

Comunico che è stato presentato alla Presidenza un ordine del giorno che, in difformità dalle conclusioni della Giunta, chiede che l'autorizzazione a procedere sia invece negata.

Pertanto la discussione riguarderà congiuntamente sia la delibera della Giunta sia l'ordine del giorno, che vede come primo firmatario la senatrice Scopelliti.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno:

MANIERI, segretario: Premesso:

che la legge non fissa i criteri e le modalità di impiego dei fondi attribuiti al capitolo 1117 del bilancio del Ministero degli affari esteri, denominato spese riservate lasciandone la gestione alla piena e unica discrezionalità del Ministro tramite il suo amministratore di fiducia;

che non emerge da alcun atto processuale che detti fondi siano stati impegnati per fini extra istituzionali;

che i fondi suddetti, infatti, sono stati utilizzati per l'erogazione di emolumenti aggiuntivi al personale del Ministero impiegato al di fuori dell'orario normale di lavoro o a spese di rappresentanza strettamente legate all'attività istituzionale svolta,

considerato che l'ammontare delle spese riservate e la loro finalizzazione sono analoghe a quelle effettuate dai predecessori del ministro De Michelis e rientrano in una prassi amministrativa ampiamente consolidata che le affida unicamente alla responsabilità del Ministro,

rilevato pertanto che il Ministro non discostandosi da tali prassi consolidate ha agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e ravvisabile nelle finalità istituzionali che caratterizzano le competenze specifiche del Ministro degli esteri,

il Senato delibera

di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Gianni De Michelis per presunti reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro degli affari esteri e del dottor Giuseppe Baldozzi».

9. Doc. IV-bis, n. 16.1

SCOPELLITI, PALUMBO, DIANA, PETRICCA,
BRICCARIELLO, GREGORELLI, BACCARINI,
FERRARI FRANCESCO, LAVAGNINI, LAURIA,
BORGIA, ZACCAGNA, TERRACINI, TAPPARO,
VIGEVANI, MORANDO, PELLEGRINO, MARINI,
CORRAO, PAGANO, FIEROTTI

PRESIDENTE. Comunico altresì che la prevista riunione della Conferenza dei Capigruppo avrà luogo al termine delle due votazioni con procedimento elettronico da effettuarsi su tale ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, colleghi, il caso oggetto della odierna discussione è sicuramente delicato. L'auspicio che io rivolgo è che la discussione avvenga su basi eminentemente e squisitamente giuridiche e non politiche.

Si addebita all'ex ministro De Michelis di aver utilizzato per fini non istituzionali fondi riservati. La utilizzazione «deviata» sarebbe consistita in un prelievo mensile fisso, nella corresponsione di emolumenti per superlavoro ai dipendenti, in spese per viaggi, conviviali e omaggi floreali.

Si sostiene - e a questo punto prendo in esame l'ordine del giorno che reca come prima firma quella della senatrice Scopelliti - che l'utilizzo di questi fondi riservati non sarebbe disciplinato dalla legge, ma rimesso alla piena e unica discrezionalità del Ministro tramite il suo amministratore di fiducia.

La prima riflessione che viene di fare è che non è esatto sostenere che la legge non fissi criteri e modalità, perchè si tratta di criteri e modalità di ordine generale. L'utilizzo del pubblico denaro, rimesso alla discrezionalità del Ministro, nel caso di specie, trova il suo limite nella realizzazione dei fini istituzionali. Quante volte il fine istituzionale non venga perseguito, l'utilizzo diventa illecito.

Ora ci si deve domandare se l'utilizzo che poc'anzi ho ricordato, ma che ha sottolineato anche il relatore, coincida con le finalità istituzionali perseguite dal Ministro degli esteri e dal Ministero da lui retto. A me non sembra che il prelievo personale fisso di 8 milioni mensili, in via forfettaria, possa essere considerato come destinato e quindi speso per fini istituzionali, sol perchè prelevato dal Ministro. Occorrerà che vi sia un riscontro nell'utilizzazione di questi fondi, come anche di quelli per i viaggi. Credo che nel bilancio del Ministero degli affari esteri, vi siano appostazioni per la copertura delle spese per viaggi e per spese di rappresentanza di vario genere. Ora, non perchè mi voglia soffermare su quell'aspetto, che potrebbe portare anche a una facile ironia, delle spese per omaggi floreali, ma far rientrare anche queste spese nell'ambito dei fini istituzionali mi sembra francamente un po' troppo, una forzatura, anche perchè - mi sia consentito dirlo - un omaggio floreale il Ministro lo deve fare di tasca propria, e non attraverso i soldi dello Stato, altrimenti diventa solo un omaggio burocratico. *(Applausi del senatore Caputo)*.

Vi sono quindi elementi fattuali che inducono a ritenere la sussistenza del fatto materiale. Sarà poi compito della magistratura verificare se i fatti accertati integrino gli estremi del reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato).

Al Parlamento non è dato di fare questo controllo e questa verifica. Al Parlamento è solo demandato il compito di verificare se sussista una delle due esimenti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 1 del 1989, e cioè verificare se l'indagato abbia agito per il perseguimento di

un interesse pubblico o dell'interesse dello Stato. Ora a me sembra che nessuna delle due esimenti sia riscontrabile, nè è possibile assumerne la sussistenza per il solo fatto che il prelievo, e così pure l'utilizzo, era discrezionale e sol perchè sia stato fatto dal Ministro o attraverso persona di sua fiducia.

In altre parole, le qualità soggettive della persona che ha effettuato i prelievi e l'utilizzo di questi fondi non possono costituire di per sè elemento per individuare la sussistenza di una delle due esimenti previste dalla legge che ho testè citato.

Per queste considerazioni ritengo che si debba concedere l'autorizzazione a procedere.

In altri casi, proprio mettendomi di fronte al problema prescindendo da valutazioni politiche ma attenendomi strettamente a quelle di ordine giuridico, ho sostenuto che si dovesse negare l'autorizzazione a procedere qualora, però, non si fosse riscontrata la materialità del fatto addebitato all'indagato. Allora sì che il Parlamento doveva negare l'autorizzazione, perchè sarebbe stata una contraddizione in termini andare ad indagare sulla sussistenza di una esimente rispetto ad un fatto la cui sussistenza appariva non provata.

In questo caso abbiamo il fatto, che è tutto da decifrare e lo sarà da parte della magistratura, provato nella sua materialità; non riscontriamo la sussistenza neppure di una delle due esimenti e quindi a stretto diritto non si può negare l'autorizzazione a procedere.

PORCARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, signori senatori, intervengo in questo dibattito con un certo qual senso di disagio dovuto non agli aspetti personali di questa vicenda, a chi è in essa chiamato in causa e dovrà, se del caso, risponderne nella sede competente, quanto e soprattutto a considerazioni di carattere generale attinenti alle prerogative del Parlamento e al tema su cui questa Assemblea è chiamata a pronunciarsi. Un disagio, questo, che il contesto generale della situazione italiana, la spiacevole atmosfera di tensione e scontro politico, di politicizzazione dei delicati argomenti tecnici su cui dobbiamo esprimere di volta in volta il nostro voto, non contribuisce certo a sminuire.

Intendo qui esaminare il problema alla luce di un solo punto di riferimento: la normativa vigente sull'argomento. Qui, signor Presidente, signori senatori, non sono soltanto in discussione valutazioni di carattere morale, professionale e deontologico sugli uomini, perchè un discorso del genere - da me fatto - mi allontanerebbe in qualche modo dal nucleo centrale del problema che è a mio avviso anzitutto giuridico e di procedura.

Sull'uomo e sulla maniera in cui da Ministro degli esteri *pro tempore* ha diretto la Farnesina non si possono non avere le più ampie riserve. Non certo perchè gli siano mancate le idee e l'iniziativa politica, ma per il modo in cui ha condotto il Ministero e per avervi, fra l'altro, insediato uno stuolo di collaboratori personali, estranei all'Amministrazione e ad essa invisibili, con imprecisate mansioni di consulenza del Mini-

stro. Talchè, i funzionari della carriera diplomatica dotati di preparazione specifica si sono sentiti umiliati, sia nella sostanza sia nella forma, per la iattanza con cui venivano trattati.

Il ministro De Michelis aveva introdotto uno stile - se di stile si può parlare - ben diverso da quello cui i nostri diplomatici erano adusi nei rapporti con la dirigenza politica. Uso il termine «erano» e non «eravamo» dato che per quanto mi concerne avevo lasciato l'amministrazione alcuni anni prima.

Come ho detto, vorrei rivolgere adesso l'attenzione all'indagine compiuta dalla Giunta del Senato ai fini dell'autorizzazione a procedere, indagine conclusasi con una decisione favorevole alla concessione della medesima.

Il mio obiettivo non è tanto quello di accertare se il protagonista di questa poco edificante vicenda ed il suo collaboratore siano ed in quale misura, colpevoli del reato di peculato per distrazione di fondi riservati, quanto conoscere se sulla gestione dei fondi riservati stessi, il cui utilizzo non è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ma affidato alla discrezionalità piena del Ministro, con l'ovvio vincolo di avvalersene per fini strettamente istituzionali - come peraltro giustamente ha detto il senatore Belloni - il Ministro stesso possa essere chiamato a risponderne dinanzi alla Magistratura, o in altra sede: in una sede, cioè, che sia tale da non alterare l'equilibrio dei poteri, che è uno dei cardini della nostra Costituzione.

Tale quesito non si porrebbe ove il capo di accusa si riferisse alla cattiva gestione dei normali fondi di bilancio. Ma qui si tratta di fondi riservati di cui anzitutto e soprattutto un Ministro dovrebbe rispondere davanti alla propria coscienza; e di cui in secondo luogo, ed in ogni caso, risponde dinanzi all'opinione pubblica, che è giudice severo e non ha certo assolto chi ha contribuito a male amministrare l'Italia. Se mai, vi è oggi, proprio nell'opinione pubblica, una sete di giustizia che sconfinava a volte nel giustizialismo. Un desiderio di giustizia vera che noi dobbiamo certo assecondare e servire, ma nei limiti in cui esso ha come quadro di riferimento la legge e non soltanto le emozioni, per quanto motivate esse possano essere.

Alla luce del diritto e della prassi c'è quindi da chiedersi se, nei casi in cui la legge non si esprime indicando chiaramente (come per i fondi di bilancio) le voci di spesa consentite, si debba supplire alla carenza della legge con un'azione penale che, per quanto motivata interferisce nell'attività di un organo del Governo: di un Governo che nelle democrazie parlamentari è espressione del Parlamento e dal Parlamento ottiene la fiducia; un Governo che, per di più, in quel momento particolare era composto esclusivamente, o quasi, da parlamentari eletti dal popolo.

L'azione della magistratura, nel caso in specie e in tutti i casi analoghi, rischia pertanto di sovrapporsi alla sovranità del Parlamento e del Governo. Il dottor De Michelis, infatti, non è stato direttamente chiamato in causa dal Parlamento; ma è il Parlamento che è stato chiamato ad esprimersi, su precisa richiesta della magistratura: cioè di un «ordine» autorevole e per il quale nutriamo il massimo rispetto, ma che amministra un altro potere, quello giudiziario, ben distinto, o che dovrebbe essere ben distinto, dal potere legislativo e dal potere esecutivo.

Per quanto riguarda l'uso improprio dei fondi, ove reato vi sia e non è questo il punto del mio intervento, data la genericità della normativa sui fondi riservati e la discrezionalità che sull'uso dei medesimi è lasciata al Ministro, c'è da chiedersi dove si colloca lo spartiacque fra l'interesse pubblico e l'interesse privato, o l'uso distorto dei fondi che dir si voglia. Ciò, tenuto conto che qualsiasi spesa - data la presunta riservatezza delle sue finalità - può rientrare nell'una o nell'altra categoria, visto che l'unico ad aver facoltà di decidere è - in quel caso era - il Ministro.

Si tratta semmai, signor Presidente e signori senatori - e ritengo che questo sia il punto urgente su cui mi permetto di attirare l'attenzione - di rivedere le norme che a tutt'oggi regolano la materia delicatissima dei fondi riservati, norme che sono molto, troppo vaghe e che quindi ingenerano tali situazioni.

A meno che non si voglia codificare in questa sede, vorrei aggiungere, - con il nostro voto - il principio secondo cui «tutto quel che non è esplicitamente consentito è vietato» e quindi costituisce un reato.

Può anche esistere un'ipotesi di reato e di dolo ma, trascurando per il momento i contenuti, il problema per quanto mi riguarda è di procedura. Solo un indirizzo giuridico del genere di quello che ho appena ricordato potrebbe consentire di assimilare i criteri di gestione dei fondi riservati a quelli vigenti per i fondi di bilancio. E mi domando quanto questo sia in armonia con i principi generali del nostro ordinamento, o piuttosto con altri ordinamenti del tutto estranei alla nostra tradizione giuridica, e addirittura - direi - con tale tradizione in stridente contrasto.

Il problema - così posto - signor Presidente e signori senatori, non concerne soltanto il Ministero degli esteri e la facoltà discrezionale del suo titolare sui fondi riservati, ma tutti gli altri dicasteri che gestiscono fondi analoghi.

Intendiamoci bene: il carattere di presunta riservatezza sulle motivazioni delle singole spese, la prevista periodica distruzione dei verbali concernenti gli esborsi effettuati, e le altre modalità fino a ieri seguite nell'utilizzo di tali fondi secondo una prassi antica e consolidata (per quanto possiamo dissentire da tale prassi) non possono non prestarsi a facili abusi. Ma chi è competente a giudicare sui medesimi?

Signor Presidente e signori senatori - lo ripeto - qui si tratta di difendere esclusivamente la sovranità del Parlamento, nonchè l'indipendenza del Governo nella sua azione politica e nella sua azione amministrativa collegata a presunte finalità politiche; o comunque definite tali da chi detiene la responsabilità dell'incarico ed i collegati poteri e facoltà discrezionali. Mi permetto sottolineare a questo proposito che il solo organo di controllo del Governo è, in uno Stato democratico, il Parlamento.

Solo il Parlamento, in Aula o attraverso le Commissioni e Giunte competenti, può direttamente sindacare l'attività del Governo nel suo insieme e nelle sue singole componenti.

Ed è questo il *punctum dolens* su cui si incentra il mio intervento odierno. Perchè la sovranità di questo Parlamento sembra essere costantemente messa in discussione; e se mi è consentito, di questa *diminutio capitis* siamo anche noi parlamentari un po' responsanili. Siamo subis-

sati di decreti-legge laddove la decretazione d'urgenza richiede i requisiti dell'eccezionalità. Il numero dei decreti-legge fa pensare che l'Italia viva in una situazione di perenne eccezionalità e ciò è quanto meno opinabile.

I rapporti con gli altri poteri dello Stato fluttuano pertanto ogni giorno di più in una nebulosa; in un magma in cui al criterio di equilibrio fra i tre poteri fondato su una chiara distinzione delle competenze, tende a sostituirsi sempre più un orientamento verso la «collaborazione»: espressione generica, che si traduce sul piano concreto in una serie di rinunce alle prerogative del Parlamento.

Ho voluto consegnare queste mie considerazioni, questa difesa del Parlamento che non è certo - e lo sottolineo - una difesa degli uomini coinvolti in questa vicenda. L'ho fatto per debito di coscienza e per un dovere che sento nei confronti dell'Assemblea cui ho l'onore di appartenere. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e del Centro cristiano democratico*).

BRIGANDÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pur apprezzando in linea di principio l'ordine del giorno presentato da alcuni colleghi, il Gruppo Lega Nord vuol far rilevare due punti essenziali. Innanzi tutto, in linea generale, da sempre, si ha una propensione a concedere le autorizzazioni a procedere. Infatti non vi è alcuna situazione che il magistrato non possa conoscere e, peraltro, nel momento in cui la conosce, se la situazione è limpida non viene arrecato alcun danno. Per altro verso, riteniamo che i cosiddetti fondi riservati abbiano come unico fine la speditezza della erogazione. Ad esempio, nel caso in cui arriva in visita in Italia un ambasciatore, il Ministro per gli affari esteri, deve avere la disponibilità di fondi per poter almeno offrire un omaggio floreale alla moglie dell'ambasciatore straniero.

In questi casi evidentemente si rende necessario che egli possa disporre di fondi che devono essere di pronta cassa e quindi riservati, non certo nascosti a tutti i cittadini per farne un uso privato e individuale. Sul merito della vicenda, noi riteniamo invece che il principio debba essere sì quello della discrezionalità, come è affermato nell'ordine del giorno, ma non certo quello dell'arbitrarietà, come pare dire l'atto inviato dalla magistratura.

Si badi bene, signor Presidente e onorevoli colleghi, che l'atto che noi vagliamo non ci propone l'ipotesi di un soggetto che abbia speso più o meno bene i denari a lui riservati come fondi destinati alla propria discrezionalità, ma ci propone delle fattispecie diverse. Si afferma che i soldi sono stati spesi per il pagamento di pranzi, soggiorni e omaggi vari, senza che sia stato specificato se essi fossero o meno funzionali al mandato ministeriale. Per spese riguardanti direttamente il Ministro veniva poi prelevato un fondo, dell'importo forfettario di 8 milioni, che veniva attribuito ad una delle segretarie di De Michelis.

Questa situazione, che già suscita perplessità nell'esposizione di fatto, viene poi chiarita nelle considerazioni di diritto esposte dai magi-

strati, i quali ritengono che le risultanze non siano state contestate in punto di fatto dagli indagati; quindi, mai gli indagati hanno ritenuto di chiarire che i soldi sono serviti invece funzionalmente alle proprie attività; il capitolo delle spese riservate è stato utilizzato per sopperire ad esigenze pratiche, spesso personali, imposte da una gestione governativa spregiudicata posta in essere consapevolmente in violazione della legge. È evidente pertanto che ci troviamo di fronte ad una fattispecie di diritto difforme da quella esposta nell'ordine del giorno il quale certo, in astratto, può essere condivisibile.

Per tali motivi, noi riteniamo che l'ex onorevole De Michelis debba essere sottoposto a giudizio, proprio perchè la fattispecie evidenziata dalla magistratura non rientra nella disposizione individuale di quei soldi, ma in un utilizzo arbitrario di tali denari. Sostanzialmente, si è trattato di un *surplus* che lo Stato gli ha concesso e di cui lui ha fatto ciò che ha voluto per uso personale. Questo è un dato incontestabile degli atti e per tali motivi la Lega Nord vota in conformità alla proposta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro De Michelis. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che viene all'attenzione di quest'Aula presenta alcuni aspetti delicati perchè in fin dei conti riguarda il problema dei rapporti tra la giurisdizione ed il potere esecutivo, tra l'autorità giudiziaria e il Governo. L'intera problematica della separazione dei poteri - un illuminista del '700 parlerebbe di separatezza dei poteri - presenta aspetti delicatissimi. Noi riteniamo che nel momento in cui da tante parti si invocano giustamente delle regole, la prima regola da ristabilire e da confermare in questo paese sia proprio quella della separazione dei poteri. Ci viene il dubbio che la concessione dell'autorizzazione a procedere possa costituire un precedente che autorizzi delle investigazioni su fatti che sono tipici del potere esecutivo.

D'altra parte, a difesa della richiesta di denegata autorizzazione, che viene da tante parti di quest'Aula, non ci convince il richiamo ad una prassi che sembra essere stata costante al Ministero degli esteri e che a noi risulta essere stata costante non solo in tale Dicastero. Se ci sono prassi illegittime, poichè la legge penale pone come principio fondamentale il fatto che non possa esserci un'abrogazione per desuetudine, esse vanno penalmente sanzionate.

La questione assume aspetti delicatissimi riguardando, come dicevo prima, i rapporti fra il potere giudiziario e quello esecutivo. Personalmente voterò contro la domanda di autorizzazione a procedere, ma il Gruppo Forza Italia lascia liberi i propri componenti di votare secondo coscienza.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, prima di esporre le considerazioni che mi hanno spinto a presentare l'ordine del giorno, mi sia concessa una precisazione. Poco fa un collega, leggendo l'ordine del giorno e le firme in calce ad esso, ha fatto una battuta a mio avviso non troppo fortunata, cercando di cogliere nell'elenco dei firmatari un'area ex socialista. Sono convinta - e questo ha mosso il mio pensiero e le mie azioni, ma sono altrettanto convinta che questo sia lo spirito che ha mosso i colleghi firmatari del mio documento - che quello che ci porta ad esprimere dei giudizi e quindi ad attuare dei fatti sia soprattutto la difesa di principi fondamentali per uno Stato di diritto e non piuttosto convincimenti partitici o di difesa di un uomo o di un Gruppo politico. Non avrei mai pensato nella mia vita di difendere De Michelis eppure mi trovo a farlo per la difesa di un principio fondamentale.

In occasione delle sedute che si sono svolte presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ho espresso il mio parere contrario sull'autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti di Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri e del dottor Baldocci. È un parere serenamente e convintamente contrario alla concessione di tale autorizzazione.

Ritengo, colleghi senatori, che in questo caso siano prevalsi, anche in occasione del dibattito in sede di Giunta, un giudizio ed una valutazione dell'operato dell'ex ministro De Michelis fortemente caratterizzati da una valenza moralista e forse etica. Noi dobbiamo stare molto attenti a questo riguardo: dobbiamo evitare le condanne morali, i giudizi moralistici su alcuni comportamenti (o forse molti, non importa) forse discutibili, ma certamente da non prendere in esame in questa sede, dell'ex Ministro degli affari esteri; ritengo inoltre che vada ribadito fortemente il principio secondo il quale ciò che non è espressamente vietato deve essere ritenuto lecito.

È solo nella consapevolezza di questo principio e del fatto che il nostro deve essere un giudizio politico e non certo etico che va valutata la richiesta al nostro esame.

Esaurita la breve premessa, ritengo vi siano da dire nel merito poche cose.

Va in primo luogo affermato come non emerga da alcun atto processuale che i fondi attribuiti al capitolo 1117 del bilancio del Ministero degli affari esteri, denominato «spese riservate», siano stati impegnati per fini personali o extraistituzionali.

Viene imputata infatti all'ex ministro De Michelis una utilizzazione del fondo in oggetto finalizzata alla erogazione di emolumenti aggiuntivi a personale impiegato al di fuori dell'orario normale di lavoro (compensi autisti, traduttori e quant'altro) ovvero al pagamento di riunioni presso ristoranti, spese di *catering*, alberghi, «omaggi floreali in favore delle consorti di ambasciatori esteri».

Il tutto per una somma che varia dal miliardo e quattrocento milioni del primo anno in cui De Michelis era ministro al miliardo dell'ultimo anno.

È quindi certamente per lo meno improprio parlare di peculato; basterebbe leggere la norma dell'articolo 314 del codice penale. E infatti, nemmeno la relazione del collegio per i procedimenti relativi ai reati

previsti dall'articolo 96 della Costituzione individua un solo caso di distrazione di fondi per acquisti di natura personale.

Il problema, ed è quello che emerge in tutti i documenti a nostra disposizione, sta in quella dizione «spese riservate» e nella lettura, nella interpretazione, che di questa definizione si è data e si continua a dare.

Da questo punto di vista mi pare abbastanza evidente che l'ex ministro De Michelis abbia disposto del capitolo 1117 nella continuità di una prassi amministrativa consolidata, che si era affermata negli anni precedenti al suo incarico e che risulta continuare tuttora. Al riguardo, sarebbe interessante chiedere al ministro Agnelli come sta utilizzando tali fondi riservati.

La legge d'altronde affida unicamente alla responsabilità e alla discrezionalità del Ministro l'utilizzazione di tali fondi, con l'unico vincolo secondo il quale le spese debbono essere erogate esclusivamente per fini istituzionali.

Certamente non è questa l'occasione per aprire un dibattito, che forse sarebbe opportuno e necessario, sulla reale necessità dell'esistenza presso la pubblica amministrazione, e se vogliamo presso il Ministero degli affari esteri, di fondi o di capitoli destinati a spese riservate; o, ancora, su una più specifica, precisa, rigorosa indicazione della destinazione di tali spese e sulla loro eventuale rendicontazione.

Ma, allo stato dei fatti e degli atti in nostro possesso, ritengo che sia prevalso nelle motivazioni a sostegno della concessione della autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro degli affari esteri, se non un intento persecutorio, certamente un giudizio fortemente moralistico volto comunque a colpire non un profitto personale, che non è assolutamente dimostrato, bensì, al massimo, una vanità personale di cui l'ex ministro De Michelis è stato il più grande rappresentante politico; un giudizio che temo, ma spero di sbagliarmi, sia un po' inquinato da un desiderio di rivalsa - per non usare il termine «vendetta» - che spesso si avverte nei confronti degli ex potenti, in quello sport - ormai molto praticato - della «caccia al politico». Se poi il politico ha anche un giudizio di antipatia, la condanna è ancora maggiore. Sono convinta che De Michelis avrebbe forse dovuto essere sollevato dall'incarico ma non certo condannato.

Per quanto riguarda la posizione del dottor Baldocci, ritengo vada sottolineato come non sia assolutamente ammissibile, proprio ed anche per le considerazioni esposte per l'ex ministro degli affari esteri, il tentativo di attribuirgli responsabilità che evidentemente sono solo ed esclusive del Ministro. Quanto emerge in relazione alla sua posizione, infatti, non fa altro che confermare anche nei suoi confronti quanto detto per De Michelis: il loro atteggiamento nei confronti della destinazione dei fondi di cui al capitolo 1117 è stato lo stesso tenuto dai Ministri precedenti, all'interno di una consolidata prassi amministrativa. *(Applausi della senatrice Briccarello).*

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto che quest'Aula sarà capace di sottrarsi alle suggestioni che derivano dall'enfasi accusatoria del relatore ed anche ai pregiudizi che forse può suscitare il nome del soggetto interessato da questa vicenda.

Coerentemente con la posizione assunta nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno con il quale ci si propone di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro De Michelis e del dottor Baldocci; ciò per le stesse ragioni delle quali il relatore dà puntualmente conto nella relazione presentata all'Aula ed anche per le motivazioni qui sostenute dai colleghi che mi hanno preceduto.

È stato detto che la questione in oggetto tocca un profilo di grande rilevanza: il rapporto tra i poteri costituzionali dello Stato. È stata - a mio giudizio - molto opportunamente sollevata dal senatore Porcari la preoccupazione di una interferenza del potere giudiziario in una attività di Governo, ma soprattutto è stata correttamente valutata la normativa che disciplina questa materia e che non consente interferenze, ingerenze o accertamenti di carattere giudiziario in relazione ad una attività di carattere prettamente discrezionale e affidata unicamente alle personali valutazioni compiute dal Ministro.

Non si può, signor Presidente, onorevoli senatori, pretendere, così come fa il relatore al quale mi sembra si associ il senatore Brigandì, di conoscere quali erano esattamente le finalità dell'impiego di quelle risorse: esse per loro natura devono essere mantenute strettamente riservate.

Quindi, al di là di valutazioni di carattere politico o, se si vuole, di carattere morale, al di là dell'esigenza di modificare una disciplina (e in questo senso potrebbe intervenire unicamente il Parlamento), ritengo che l'utilizzo di quelle somme, che in ogni caso sono state impegnate per attività strettamente connesse ai compiti e alle funzioni del Ministero degli affari esteri, dia sicuramente luogo alla esimente prevista dalla legge e che quindi ricorra la irresponsabilità dei soggetti in relazione ai quali siamo oggi chiamati a pronunciarci. (*Applausi del senatore Petricca*).

NATALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, colleghi senatori, chi ha avuto modo nella vita di svolgere la professione di avvocato tende a parlare sempre in difesa, preso dal fascino della difesa, non essendogli consueti il ruolo del pubblico ministero, lo svolgimento di requisitorie. Ci sono però dei limiti anche in questo. Quando si parla di personaggi di alto respiro, di alta levatura, quel limite deve pur essere varcato. L'alta sfera della politica rappresenta, nel corso della nostra esistenza, un *clou*, un qualcosa di superiore: il livello nel quale l'uomo si esprime non solo nella maniera migliore ma con rigore verso se stesso e verso i propri doveri. Guai a pensare che la politica possa permettere cose che nella vita privata il singolo si proibisce, guai! Sarebbe la perversione.

È proprio in quelle occasioni che l'uomo deve scegliere il ruolo più alto, di essere rigorosissimo, rigido, ancorato al senso del dovere senza deflettere, senza titubanze, senza esitazioni. Quando si è in questa posizione, rifiuto il principio affermato poco fa dalla senatrice Scopelliti, ossia che tutto quel che non è vietato è permesso. È invece l'inverso: solo tutto quello che è formalmente e rigorosamente permesso, è possibile; il resto è vietato, nella maniera più assoluta.

Non sono neppure d'accordo con il senatore Belloni quando afferma che una persona che può accedere a questi fondi, di cui può disporre liberamente, ha dei limiti all'esterno. No, è all'interno che deve trovarli, ossia quando concepisce un'azione e la attua deve portare se stesso a vibrare di intensità e di purezza, in maniera tale da sfidare qualsiasi sospetto e prova contraria. Deve essere al di sopra dei sospetti.

Ora, non voglio parlare, per carità del cielo, di De Michelis. Non posso qui farmi condizionare dalla impressione nefasta che ho sempre avuto di questo signore, il quale ha rappresentato il Ministero degli affari esteri nella forma più sconcertante. Al posto di quello che deve essere l'atteggiamento di un Ministro degli esteri, ossia di essere riservato, ha portato chiasso, addirittura scostumatezza, con il suo modo di comportarsi e presentarsi, con quei capelli «imbrillantinati», sudati e goccianti grasso, e ha fatto di tutt'erba un fascio. Questa è la realtà.

Ma non è questo che mi prende. Quel che invece mi interessa e che mi guida in questa occasione è quel che prima ha affermato il senatore Scalone, ossia che De Michelis non ha detto nulla che possa essere preso in considerazione o che possa rappresentare una giustificazione. Egli non doveva parlare, ma portare prove; questa è la realtà. Non doveva affermare, con albagia e iattanza: ho speso a modo mio, perchè non ho limiti, posso fare il mio comodo con il denaro che ho avuto nelle mani.

Ma quel denaro è sacro, appartiene alla nazione, non è suo. Lui può disperdere e far ciò che vuole con denaro speso di tasca propria; il suo comportamento non può neppure trovare giustificazione nel fatto che questa era considerata una prassi. Peggio che mai. Significa che il Parlamento dovrà interessarsi anche dei signori che lo hanno preceduto, per due motivi: sia perchè hanno la stessa tabe, lo stesso difetto, sia perchè lo hanno addirittura indotto in errore - ammesso che di errore si tratti - suggestionandolo.

Per questi motivi vi sono molti esempi del genere non solo nell'ambito del Ministero degli esteri, ma anche in altri campi, esempi clamorosi, sui quali il Parlamento non può passar sopra, non può indulgere, si tratti di cariche alte o basse, e maggiormente se sono alte, perchè chi è più in alto deve rispondere in maniera più completa e pesante. Occorre che finalmente il Parlamento faccia questo; mancheremmo altrimenti al nostro dovere, a noi stessi: non potremmo guardare in faccia chi ci vota e chi ci vede; non potremmo guardare in faccia i nostri figli perchè offiremmo un esempio di indulgenza nefasta e colpevole anche noi.

È per questi motivi, perchè manca la prova del contrario, e invece c'è la prova certa che De Michelis ha speso malamente per suo conto, con omaggi floreali - e questo è il minimo, a mio parere, perchè da quel che si è visto gli omaggi sono stati di ogni altro genere, meno che flo-

reali - voterò a favore dell'autorizzazione a procedere, autorizzazione che, d'altra parte, signori, non è una condanna. Noi facciamo sì che la legge possa essere applicata e che il giudice possa intervenire. Possiamo forse sottrarci a questo compito, possiamo arrivare a una tale complicità e dire che un signore imputato per simili reati, che si comporta in questo modo, anche di fronte alla Commissione che indaga, possa sottrarsi alla giustizia? Facciamo almeno sì che i giudici intervengano, vadano a controllare *intus et in cute* e verificare quali sono stati i fatti, basando su questo il proprio giudizio, come fanno del resto nei confronti di ogni cittadino, senza remore e senza privilegi. Si faccia almeno questo.

Per queste considerazioni, prego il Senato di seguire questo avviso, di approvare la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e di concedere l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Lega Nord e dei senatori Garatti e Caputo*).

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI. Signor Presidente, mi accingo a questo giudizio che ciascuno di noi deve formulare con due contrastanti stati d'animo. Il primo, nasce da una valutazione politica e da una valutazione tecnica del modo in cui l'onorevole De Michelis ha guidato per un tratto - non certo dei più felici della vita del paese - la politica estera italiana, come ha guidato il suo Ministero.

Questa mia valutazione personale, condivisa dalla parte politica che qui rappresento, è stata una valutazione severissima. Personalmente, dal momento che quello che siamo chiamati a formulare qui è un giudizio personale, devo dire che alcuni anni della nostra vita sono trascorsi nel combattere, nell'abborrire tutto ciò che uomini come il ministro De Michelis rappresentavano: la loro cultura, il loro modo di intendere la politica, i loro stili di vita, che erano lontanissimi - per fortuna - dai nostri.

Tuttavia, se questo è il giudizio politico che formulo sull'onorevole Gianni De Michelis, se è vero che numerose inchieste hanno rivelato attività illecite a profitto proprio e dei propri amici, non posso non avvertire un dubbio e una preoccupazione di fronte alla formulazione dell'accusa e alla domanda di autorizzazione a procedere così come è stata formulata.

So che in un caso come questo è facile che il giudizio politico condizioni la nostra scelta e io stesso, nell'analizzare freddamente le pagine sottoposte al nostro esame, faccio uno sforzo per distinguere i due piani di valutazione.

Siamo di fronte ad un problema del tutto specifico: quello dell'uso dei fondi riservati di cui al capitolo 1117. Sappiamo che, per iniziativa del Ministro, nel 1993 questi fondi riservati sono stati ridotti di un terzo; sappiamo anche che essi sono stati impiegati per una serie di finalità e a beneficio di personale che attendeva a funzioni nell'ambito del Ministero degli affari esteri e in collegamento con esso. La discrezionalità era pienissima e di essa possono darsi giudizi diversi. Occorre valu-

tare sul piano istituzionale se sia giusto - ed io non lo credo - che il sistema di controlli relativo alle spese riservate sia così labile e campato in aria; se sia giusto che la discrezionalità sia piena e quindi un controllo *ex post* risulti pressochè impossibile.

Ma l'uso di quei fondi riservati per fini che si ricollegavano all'attività del Ministero degli affari esteri, a beneficio di persone collocate all'interno di quel Ministero o che prestavano servizio alle dipendenze o comunque in un rapporto con quel Ministero, era già consacrato da una prassi consolidata.

Avanzo un dubbio su una formulazione della domanda di autorizzazione a procedere, che mi sembra decisiva per dare fondamento alla stessa. Proprio a proposito del capitolo 1117 e delle spese riservate io leggo: «In questi casi deve ritenersi che le spese non solo debbano essere erogate esclusivamente per fini istituzionali, ma anche che esse debbano perseguire tra i fini istituzionali soltanto quelli il cui raggiungimento può essere messo a rischio o irrimediabilmente compromesso da una erogazione palese».

È questo un principio che aggiunge qualcosa alla determinazione in base alla quale le spese riservate sono legittime in quanto ricollegate a fini istituzionali. C'è qualcosa, c'è una discriminazione, una distinzione tra i fini istituzionali. Insomma, a me sembra che si enunci un criterio, una norma che non sta scritta da alcuna parte. Nessuna norma di legge fissa infatti tale più circoscritto e determinato criterio. E si tratta di una norma che comunque non può essere indotta dalla prassi, se la stessa domanda di autorizzazione a procedere riconosce che l'attività, le scelte, le decisioni del ministro, onorevole De Michelis, in ordine alla destinazione dei fondi riservati si ricollegavano ad una prassi consolidata e non si discostavano da essa.

Allora c'è, onorevoli colleghi, un punto di diritto di fronte al quale non possiamo chiudere gli occhi. Noi siamo giudici dell'esistenza di un'esimente; è questo che dobbiamo guardare e l'esimente è quella relativa al perseguimento di fini istituzionali. Può darsi che io mi sbagli, ma non riesco a vedere elementi che in modo convincente ci dimostrino, allo stato degli atti, che i fini per i quali quei fondi riservati sono stati usati non erano istituzionali.

Esiste un criterio. Ma è un criterio nuovo quello che ci viene indicato nella domanda di autorizzazione a procedere. Come si fa a chiedere che Ministri del passato si regolassero sulla base di un criterio che non era nella prassi e che essi non conoscevano, il criterio in base al quale spese riservate si possono fare soltanto per finalità che verrebbero compromesse dal carattere palese della spesa stessa?

Questo principio innova e io non me la sento, nella mia valutazione, nella mia coscienza, di condannare e di mettere sotto accusa chicchessia, neanche il mio peggiore nemico, sulla base di un principio che egli non conosceva, che non era già previsto, che non era noto, e quindi sulla base di una valutazione giuridica che non corrisponde - a me sembra - ad un elementare criterio di certezza del diritto. (Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Laburista-Socialista-Progressista, del Partito popolare italiano e Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori, volto a negare l'autorizzazione a procedere.

Ricordo che detto ordine del giorno verrà respinto se non conseguirà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 163 voti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 135-bis del nostro Regolamento voteremo separatamente per le due persone oggetto della domanda di autorizzazione a procedere. La prima deliberazione riguarderà quindi l'ex ministro De Michelis, la seconda il dottor Baldocci, e le due votazioni avverranno secondo i medesimi criteri.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori, volto a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere, per la parte relativa al dottor De Michelis.

Votando sì, si approva la parte dell'ordine del giorno presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori che preclude la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro De Michelis. votando no, si respinge l'ordine del giorno stesso e quindi sostanzialmente si approvano le conclusioni della Giunta. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	217
Senatori votanti	216
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	163
Favorevoli	81
Contrari	123
Astenuti	12

Il Senato non approva.

Conseguentemente, essendo stato respinto l'ordine del giorno, sono approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro degli affari esteri De Michelis.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1, pre-

sentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori, volto a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere per la parte relativa al dottor Giuseppe Baldocci.

I senatori che voteranno sì, respingeranno la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere.

I senatori che voteranno no, approveranno le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	218
Senatori votanti	217
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	163
Favorevoli	85
Contrari	108
Astenuti	24

Il Senato non approva.

Conseguentemente, essendo stato respinto l'ordine del giorno, sono approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giuseppe Baldocci.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Previti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Previti, per il reato di cui agli articoli 595, commi 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47» (Diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-ter, n. 2).

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68,

primo comma, della Costituzione, delle affermazioni del senatore Previti in quanto espresse nell'esercizio della funzione di parlamentare.

Domando al relatore, senatrice Siliquini, se intende intervenire.

* SILIQUINI, *relatore*. Signor Presidente, il caso deciso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguarda alcune affermazioni fatte dal senatore Previti nel corso di un'intervista resa a «Il Giornale» che avevano come contenuto alcune valutazioni critiche e politiche nei confronti di alcune procure della Repubblica e dell'onorevole Violante.

La Giunta ha inoltre affrontato due profili. Il profilo pregiudiziale è stato risolto con piena convergenza, ritenendo che le dichiarazioni - che preciso sono state fatte il giorno in cui il senatore Previti è stato proclamato eletto - erano state rilasciate quando era in piena vigenza l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ovvero sia che poteva ritenersi già pienamente efficace la funzione di parlamentare.

Il secondo profilo era più complesso e riguardava il merito. Ritengo giusto far presente all'Assemblea alcuni principi fondamentali, che troverete nella relazione scritta, relativi alla giurisprudenza riscontrata su casi analoghi: una giurisprudenza costituzionale che, come è notorio, assegna alle Camere di competenza... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Chiedo ai colleghi se possono abbassare un po' il tono del brusio, perchè alcuni passaggi sono delicati e, se non vengono compresi, è un po' difficile pronunciarsi.

PRESIDENTE. Senatrice Siliquini, se lei si avvicinasse un po' al microfono, probabilmente la sua voce sarebbe in grado di sopraffare il brusio.

SILIQUINI, *relatore*. Signor Presidente, mi dispiace urlare, comunque riprendo il discorso.

La giurisprudenza costituzionale è pacifica nell'attribuire alle Camere di competenza la valutazione sulla sindacabilità o meno delle espressioni dei parlamentari. Per quanto riguarda in particolare le pronunce delle singole Camere, è opportuno ricordare all'Assemblea che vi è una giurisprudenza ormai molto consolidata che indica la tutela dell'articolo 68 con riferimento non solo alle espressioni utilizzate nell'ambito dell'attività parlamentare (ossia nei dibattiti di Aula e di Commissione, nelle interpellanze, nelle interrogazioni), ma anche a quelle opinioni critiche, di natura politica, che vengono espresse al di fuori delle Aule parlamentari. Questo era quindi il nodo da sciogliere, in considerazione del fatto che le espressioni sono state rilasciate dal senatore Previti ad un giornale.

Ricordo velocemente alcuni casi, sia della precedente legislatura che dell'attuale: mi riferisco ai casi degli onorevoli Sgarbi e Bossi e dei senatori Meduri e Boso. In tutti questi casi è stata ritenuta applicabile la garanzia di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Ricordo inoltre un caso molto simile a quello su cui oggi l'Assemblea deve pronunciarsi, in conformità o meno con la decisione della Giunta: il caso Manfroi, deciso recentemente dall'Aula del Senato. Il senatore Manfroi aveva espresso alcune pesanti critiche nei confronti dell'avver-

sario politico durante la campagna elettorale nell'ambito di un'intervista radiofonica; e a questo non aveva fatto seguito alcun intervento in Aula, nè alcun atto formale, come un'interpellanza o un'interrogazione. Si tratta, quindi, di un caso molto simile al nostro e per questo l'ho ricordato all'Assemblea.

Il punto delicato su cui l'Assemblea deve pronunciarsi - e sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi - è se siano coperte dalla garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione le espressioni politiche o le critiche che vengono pronunciate da un parlamentare in qualunque sede e se sia necessario oppure no che ad esse faccia seguito una precisa attività parlamentare (quale un dibattito, un'interrogazione, un'interpellanza). La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non all'unanimità ma a maggioranza, ha deciso nel senso di ritenere che il parlamentare goda di questa garanzia anche quando queste espressioni di critica politica vengono pronunciate senza un collegamento preciso con un atto formale, precedente o successivo alle dichiarazioni.

Riassumo sinteticamente i motivi per i quali la Giunta ha assunto questo orientamento. Il primo riguarda il fatto che le dichiarazioni rese dal senatore Previti erano opinioni di carattere politico e critico sul funzionamento delle procure e si riferivano ad alcune affermazioni fatte da un avversario politico. Il secondo - e questo è un dato di fatto che tutti possiamo verificare - è che il dibattito politico tra avversari si è oggi spostato più al di fuori che all'interno delle Aule parlamentari, laddove in continuazione lanci di agenzia, interviste televisive o radiofoniche costituiscono il teatro quotidiano del dibattito politico tra le diverse posizioni. Pertanto, queste considerazioni, unitamente alla circostanza che la *ratio* dell'articolo 68 è quella di tutelare la libertà del parlamentare di esprimere le proprie valutazioni politiche nei confronti dell'avversario o di alcune parti che ritiene di criticare con libertà, senza sentirsi condizionato dal timore di reazioni o - come è accaduto - di querele, hanno portato la Giunta a decidere a maggioranza per la insindacabilità.

Ricordo, a conforto di chi deve decidere, il caso analogo dell'onorevole Bossi, per il quale la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili le affermazioni rese nel corso di un comizio. Nel caso in specie, era stato accusato pesantemente il Consiglio superiore della magistratura e si era parlato di processi politici; la Camera ha deliberato per l'insindacabilità di queste dichiarazioni.

A quelle dichiarazioni non fece seguito - è questo il punto interessante sotto il profilo della giurisprudenza - alcun atto parlamentare formale.

Desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi il fatto che le dichiarazioni oggi al nostro esame si riferiscono ad un'intervista e spesso hanno un contenuto ipotetico. Viene infatti rappresentato un timore - e il termine «se» in questa intervista viene reiterato più volte - di natura politica in ordine a determinate vicende. Doverosamente ricordo che all'interno della Giunta è emersa una tesi minoritaria che ha indicato come necessario il collegamento con un'attività politica formale successiva, ritenendo che in questo caso non vi sarebbe il diritto a godere della tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. I colleghi che hanno sostenuto questa posizione minoritaria hanno ribadito che, nel caso del senatore Previti, non ci sia stata, nè precedentemente

nè successivamente, un'attività politica formale in Parlamento. È agevole rispondere che, essendo stata rilasciata l'intervista il medesimo giorno della proclamazione a parlamentare, in precedenza non potevano esserci attività formali; successivamente - e la legislatura è ancora in corso - le attività possono essere in qualunque momento realizzate. Comunque, la Giunta delle elezioni ha deliberato, a maggioranza, che le espressioni politiche critiche, anche dure, possano essere espresse anche fuori del Parlamento senza che sia necessario formalizzarle in un'attività formale parlamentare e quindi devono essere tutelate ai sensi dell'articolo 68 precedentemente citato.

Queste dichiarazioni - desidero ricordarlo ancora - si pongono in un momento particolare in quanto sono state rilasciate il giorno stesso della proclamazione dell'eletto; se vengono lette con attenzione, si pongono come un momento di critica ma anche di difesa del movimento di appartenenza dello stesso senatore Previti e del proprio leader che, nei giorni precedenti, era stato duramente attaccato proprio da quella parte politica... (*Commenti dal Gruppo Lega Nord*).

BOSO. Tanto votiamo contro!

PRESIDENTE. Prego senatrice, continui ad esporre la sua relazione.

SILIQINI, *relatore*. Si pone come un momento di difesa psicologica tanto che viene ricordato - è il testo dell'intervista, non invento nulla - un passaggio di un'intervista rilasciata dal querelante e su questa si danno alcune risposte. Questo per spiegare che oltre tutto vi era un moto psicologico volto a difendere la situazione che si era verificata durante la campagna elettorale.

La Giunta ha deliberato a maggioranza che le dichiarazioni e le affermazioni rese dai parlamentari, pur contenendo critiche politiche per quanto dure e pesanti, espresse al di fuori delle Aule del Parlamento, e pur svincolate dal compimento di un'attività parlamentare formale, siano coperte dalla tutela prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. In questo senso ho avuto l'incarico di riferire all'Assemblea e in questo senso spero che l'Assemblea possa ratificare il deliberato della Giunta. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e del Centro cristiano democratico*).

PREVITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREVITI. Signor Presidente, vorrei esprimere in quest'occasione il mio rammarico per l'accaduto, che rischia di contrapporre due parlamentari in un'aula giudiziaria piuttosto che nella sede più naturale del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso affermare che non avevo alcuna intenzione diffamatoria nei confronti dell'onorevole Violante, ritenendo piuttosto con la mia intervista di mettere in atto una forte reazione politica in un clima di esasperata contrapposizione

ideologica che aveva caratterizzato l'appena conclusa campagna elettorale.

Del resto, la mia intervista prendeva spunto da dichiarazioni dell'onorevole Violante riportate da un quotidiano, per le quali è stata sporta querela dopo la mia intervista. Mi sembra, quindi, di poter affermare che si è trattato di eccesso di *vis polemica* e, se si ritiene che ci sia stata un'attribuzione all'onorevole Violante di fatti specifici, ciò è frutto di fraintendimenti di cui vorrei dare atto in Aula.

Ribadisco sul piano personale la mia stima nei confronti dell'onorevole Violante. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e del Centro cristiano democratico e dei senatori Corrao e Pellegrino*).

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Bertoni, Belloni, La Loggia e Tabladini hanno comunicato di rinunciare a svolgere il proprio intervento.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Previti.

È approvata.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione 4-04292, relativa al metodo di assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati concorrenti alle elezioni provinciali.

L'articolo 10 del regolamento attuativo della legge 28 aprile 1993, n. 132, interpreta il comma 3 dell'articolo 9 della suddetta legge in modo da introdurre una modifica sostanziale e di merito alla legge elettorale per le province.

Abbiamo presentato assieme al collega Pugliese, prima firmataria la collega Salvato, un'interrogazione affinché il Governo risponda in ordine ai problemi sorti a seguito dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento, che a nostro parere, ma ciò sembra molto chiaro, contrasta col dettato della legge.

L'interrogazione è rivolta a sollecitare la soppressione dell'articolo 10 del regolamento attuativo, che comporta attribuzioni di seggi in modo difforme da quello previsto dalla legge. Si tratta di una questione urgente perchè - come è presente a tutti i colleghi e a lei, signor Presidente - usciamo da una consultazione elettorale che ha interessato moltissime province. Confido pertanto vivamente in lei, signor Presidente, sul sollecito da rivolgere al Governo perchè dia immediata risposta ai quesiti che abbiamo posto con tale interrogazione.

SENESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SENESE. Signor Presidente, anch'io ho chiesto la parola per sollecitare la risposta all'interrogazione che il 9 marzo ho presentato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta dell'interrogazione n. 4-03629, che riguarda lo svolgimento di un concorso per cattedre di prima fascia di diritto civile. Detto concorso è stato oggetto - ahimè - di una delle non infrequenti polemiche che da qualche mese affliggono la vita universitaria; insieme agli altri interroganti chiedevo dunque se fossero veri i fatti denunciati e quali interventi, in caso affermativo, il Governo intendesse affrontare.

A tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta. Frattanto mi giunge notizia che il 20 aprile il Consiglio universitario nazionale, richiesto di dare un nuovo parere con riferimento agli esposti cui si faceva riferimento, avrebbe dato parere favorevole - senza voti contrari - all'approvazione dei risultati del concorso e nel frattempo l'affare sarebbe stato in qualche modo oggetto di indagini in sede penale.

In questa situazione, ritengo doveroso sottolineare l'esigenza di una sollecita risposta e di una assunzione di responsabilità da parte del Ministro: l'esito peggiore di una tale vicenda sarebbe il permanere di una atmosfera di sospetto e di incertezza sul funzionamento delle istituzioni universitarie, l'impressione di una incapacità del Ministero di gestire questi conflitti, la mortificazione del Consiglio universitario nazionale e, da ultimo - ma non ultima - una delega sostanziale all'autorità giudiziaria. Insomma: permanendo questo silenzio, si avrebbe l'instaurarsi di una situazione oggettivamente foriera di una impropria e fuorviante supplenza del giudice penale, alla quale paradossalmente perfino un doveroso e trasparente atto di sindacato parlamentare finirebbe con il contribuire a dare impulso.

PRESIDENTE. Sia a lei, senatore Senese, sia al senatore Marchetti assicuro da parte mia un immediato interessamento presso le autorità interrogate che sottolinei l'urgenza di una loro risposta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Allegato alla seduta n. 164**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE	OGGETTO	RISULTATO						ESITO	
		Num. / Tipo	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.		Magg.
001	NOM. Doc. IV bis, n. 16 (De Michelis). Ordine del giorno Scopelliti e altri, contrario all'autor. a procedere (De Michelis).		217	216	12	81	123	163	RESP.
002	NOM. Doc. IV bis, n. 16 (De Michelis). Ordine del giorno Scopelliti e altri, contrario all'autor. a procedere (Baldocci).		218	217	24	85	108	163	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' prenesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (M)=Cong./Mias. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
ABRAMANTE ANNA MARIA	C	C
ALBERICI AURELIANA	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E	F	F
ANDREOTTI GIULIO	F	F
ARMANI COSTANTINO	F	A
BACCARINI ROMANO	C	C
BAGNOLI PAOLO	C	A
BAIOLETTI ANTONELLA	C	C
BARBIERI SILVIA	F	F
BARRA FRANCESCO	F	F
BARTIANETTO RENATO	C	A
BECCHELLI UMBERTO	C	C
BELIN TINO	M	M
BEDONI MARISA	F	F
BELLONI ANTONIO	C	C
BENVENUTI ROBERTO	M	M
BERGONZI FIERGIORGIO	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C
BERTONI RAFFAELE	F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F
BINAGHI GIOVANNI	M	M
BISCARDI LUIGI	A	A
BOBBIO NORBERTO	M	M
BONAVITA MASSIMO	C	F
BORGIA NICOLA SALVATORE	F	F
BORGONI ROBERTO	F	F
BOSCO RINALDO	C	C
BOSO ERMINIO ENZO	C	C
BRAMBILLA GIORGIO	C	C
BRATINA DIODATO	C	C
BRICCARIELLO GIOVANNA	F	F
BRIGANDI MAURO	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Assenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
BRUGNETTINI MASSIMO	C	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	M
BRUTTI MASSIMO	F	F
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F
BUCCIERO ETTORE	C	C
BUSNELLI ERMINIO	C	C
CADDEO ROSSANO	A	A
CAMPO GIOVANNI	M	M
CAMPUS GIANVITTORIO	C	F
CANGELOSI PIETRO	C	C
CAPUTO LIVIO	C	F
CARCARINO ANTONIO	C	C
CARELLA FRANCESCO	M	M
CARINI IVALDO	C	C
CARNOVALI GIANLUIGI	C	C
CARPENEDO DIEGO	F	F
CARPINELLI CARLO	F	F
CASADEI MONTI PIERPAOLO	C	C
CASILLO FRANCESCO	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F
CHERCHI SALVATORE	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F
COPERCINI PIERLUIGI	C	C
CORRAO LUDOVICO	F	F
CORVINO MICHELE	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO G.	F	F
COVIELLO ROMUALDO	C	C
CRESCENZIO MARIO	C	F
CURTO EUPREPIO	C	C
CUSIMANO VITO	C	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	F	F

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
D'ALI' ANTONIO	C	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	C	C
DE CORATO RICCARDO	C	C
DEGAUDENZ ALDO	M	M
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C
DELFINO TERESIO	C	C
DELL'UOMO BIAGIO ANTONIO	A	A
DE MARTINO GUIDO	F	F
DEMASI VINCENZO	C	C
DE PAOLI ELIDIO	C	C
DIANA LINO	F	F
DI BELLA SAVERIO	C	C
DI BENEDETTO DORIANO	C	C
DI MAIO BRUNO	C	C
DIONISI ANGELO	C	C
DI ORIO FERDINANDO	A	A
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F
DOLAZZA MASSIMO	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	A	A
DOPPIO GIUSEPPE	M	M
FABRIS GIOVANNI	C	C
FAGNI EDDA	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F
FALQUI ENRICO	C	C
FANTE FRANCO	C	C
FARDIN GIANNI	F	A
FAVILLA MAURO	F	F
FERRARI FRANCESCO	F	F
FERRARI KARL	F	F
PIEROTTI MICHELE	F	F
PISICHELLA DOMENICO	M	M

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
FLORINO MICHELE	C	C
FOLLONI GIAN GUIDO	F	C
FONTANINI PIETRO	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F
FRIGERIO MAURILIO	C	C
GALLO DOMENICO	C	A
GANDINI GIORGIO	F	F
GARATTI LUCIANO	C	C
GEI GIOVANNI	A	F
GIBERTONI PAOLO	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	F
GIURICKOVIC PIETRO SILVES	F	C
GREGORELLI ALDO	F	F
GRILLO LUIGI	F	F
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT	C	C
GRUOSSO VITO	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	C
GUARRA ANTONIO	C	C
GUBBINI CARLO	F	F
GUERZONI LUCIANO	F	F
IMPOSIMATO FERDINANDO	C	F
LADU SALVATORE	F	
LA LOGGIA ENRICO	A	A
LARIZZA ROCCO	C	C
LASAGNA ROBERTO	C	C
LAURIA MICHELE	F	F
LAURICELLA ANGELO	F	F
LAVAGNINI SEVERINO	F	F
LEONE GIOVANNI	M	M
LISI ANTONIO	C	C
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI	C	C
LONDEI GIORGIO	F	F

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F
PAGLIARINI GIANCARLO	C	C
PAINI GIANPAOLO	C	C
PALUMBO ANIELLO	F	F
PAPPALARDO FERDINANDO	C	A
PAROLA VITTORIO	F	A
PASSIGLI STEFANO	M	M
PEDRIZZI RICCARDO	C	C
PELELLA ENRICO	F	F
PELLEGRINO GIOVANNI	F	F
PERIN VALENTINO	C	C
PERUZZA PAOLO	C	A
PERUZZOTTI LUIGI	C	C
PETRICCA GIANFRANCO	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	F	F
PIERONI MAURIZIO	C	A
PIETRA LENZI EMILIA	C	C
PIVATO MICHELE	F	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F	F
POZZO CESARE	C	C
PREIONI MARCO	C	C
PRESTI DOMENICO	C	C
PREVITI CESARE	F	F
PREVOSTO ANTONIO	C	C
PUGLIESE GIUSEPPE	C	C
RADICE ROBERTO MARIA	A	A
RAGNO SALVATORE		C
RAMPONI LUIGI	C	C
RECCIA FILIPPO	C	C
REGIS CLAUDIO	C	C
RIANI PAOLO	C	F
ROBUSTI GIOVANNI	C	C

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 002	
	1	2
BOCCHI CARLA	C	C
RODIONI CARLO	F	F
RONCHI EDOARDO	C	C
RUSSI ANGELO ANTONIO	C	C
ROSSO MARIO	F	F
RUSSO GIOVANNI	F	F
SALVI CESARE	F	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	A	A
SCAGLIONE MASSIMO	C	C
SCAGLIONE COSIMO	C	C
SCALONE FILIPPO ALBERTO	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	F	F
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO	P	P
SCOPELLITI FRANCESCA	F	F
SCRIVANI ORVALDO	C	F
SECCI CARLO	M	M
SENISE SALVATORE	F	F
SERENA ANTONIO	C	C
SICA VINCENZO	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	A	A
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M
STAJANO CORRADO	F	F
STANISCIÀ ANGELO	F	C
STEFANO IPPAZIO	C	A
SURIAN ENRICO	A	A
TABLADINI FRANCESCO	C	C
TAMPONI PIETRO	M	M
TAPPARO GIANCARLO	P	F
TERRACINI GIULIO MARIO	F	F
TERZI SILVESTRO	C	C
THALEN AUSSERHOFER HELGA	M	M
TORLONTANO GLAUCO	C	F

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 16 maggio 1995, il Gruppo della Lega Federalista Italiana ha apportato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente: il senatore Cappelli cessa di appartenervi; il senatore Armani entra a farne parte;

11ª Commissione permanente: il senatore Armani cessa di appartenervi; il senatore Cappelli entra a farne parte;

12ª Commissione permanente: il senatore Binaghi entra a farne parte;

13ª Commissione permanente: il senatore Armani entra a farne parte.

Con lettera in data 17 maggio 1995 il Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

12ª Commissione permanente: il senatore Andreoli continua a farne parte quale rappresentante del Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C.2249. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici» (1720) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C.2441. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità» (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 17 maggio 1995, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CADDEO, CHERCHI, PREVOSTO, LADU, MANIS, CAMPUS, MARTELLI, MULAS E TAMPONI. - «Trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle saline di Cagliari» (1719).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Modolo ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 107.

I senatori Bastianetto, Brugnellini, Carini, Dolazza, Frigerio, Gibertoni, Marchini, Serena, Serra e Wilde hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1691.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

LAURICELLA ed altri. - «Rifinanziamento dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero» (1631), previo parere della 5ª Commissione;

MANCINO ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali» (1669), previo parere della 2ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

LAVAGNINI. - «Nuova disciplina dell'orario di vendita degli esercizi commerciali» (1653), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione;

BALDELLI ed altri. - «Istituzione del Ministero delle attività produttive» (1675), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Riz. - «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato» (472-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: Deputati Parlato ed altri; Perinei ed altri; Sbarbati ed altri. - «Norme per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia» (1601) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

I disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenzia-

mento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» (1525); «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali» (1526); «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia» (1527) sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 15 maggio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento finale approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) di quell'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1995, a conclusione dell'esame del seguente atto comunitario:

COM (94) 579 - Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

Detto documento sarà inviato alla 9ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente il rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 maggio 1995, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, primo comma, n. 9), della legge Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle

indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; e dell'articolo 9, quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31. Sentenza n. 162 del 10 maggio 1995.

Detta sentenza sarà inviata alla 1^a e alla 12^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Marco Mura, di Teulada (Cagliari), chiede una revisione dei criteri che fissano i limiti di statura per l'accesso a determinate professioni, con particolare riguardo alla carriera militare (*Petizione n. 143*);

il signor Francesco Fusto, di Borgia (Catanzaro), ed altri cittadini, chiedono che l'orario di studio nelle scuole statali venga fissato a 40 ore settimanali, compresi i corsi di recupero (*Petizione n. 144*);

i signori Natalia Bezrucova e Otello Anzivino, di Mestre (Venezia), chiedono che tra i requisiti per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, venga inserito anche quello relativo alla regolarità di contribuzione (*Petizione n. 145*);

il signor Franco Cazzaniga, di Settimo Milanese (Milano), chiede un provvedimento legislativo che riduca l'indennità di espropriazione, per pubblica utilità, di terreni coltivati da soggetti diversi dal proprietario, di cui all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (*Petizione n. 146*);

il signor Ugo Besola, di Rovigo, chiede che sia data facoltà al semplice cittadino di adire direttamente la Corte costituzionale (*Petizione n. 147*);

chiede che l'articolo 67 della Costituzione venga modificato nel senso di specificare la natura rappresentativa del rapporto fra parlamentari e corpo elettorale (*Petizione n. 148*);

chiede che sulle schede elettorali venga stampata una dichiarazione relativa al concetto di «sovranità di cittadino» (*Petizione n. 149*);

chiede che sia effettivamente garantito il principio della parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante le campagne elettorali, pena la dichiarazione di nullità delle elezioni (*Petizione n. 150*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

